



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



I.I.S.S. "S. MOTTURA"

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate quinquennale e quadriennale
Istituto Tecnico: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione Geotecnico
Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo
Viale della Regione, 71 93100 Caltanissetta - Telefono 0934 591280 - C.F. 80004820850
PEO: clis01200p@istruzione.it - PEC: clis01200p@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutomottura.edu.it



Prot. n. 4022/2023/I.IV

Caltanissetta, 26/04/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004;
- Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);
- Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15;
- Visto il Provvedimento del Garante della Privacy del 04/09/2009 "Scuola: videosorveglianza contro atti vandalici";
- Preso atto dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede:
- a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
 - b) l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;
- Considerato che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;
- Considerato che il medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" stabilisce all'art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, "devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso";
- Vista l'autorizzazione all'uso della videosorveglianza rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta prot. n. 3991 dell'11/04/2023 (R.I. n. 23/0256 Provvedimento 30/2023);
- Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 18/2023 del 26/04/2023;

EMANA

il presente

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di telecamere all'esterno e all'interno dell'Istituto scolastico

Art. 1 Finalità

L'istituto con il progetto di video sorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza esterna degli accessi, per il controllo degli spostamenti e della presenza degli studenti in aree non coperte dalla presenza o dalla presenza ridotta dei collaboratori scolastici, per il controllo di atti di bullismo e di vandalismo su beni dell'istituto o su beni temporaneamente collocati nell'area dell'istituto. La video sorveglianza è inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi dei collaboratori scolastici.

Art. 2 caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di telecamere esterne ed interne che forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto. Le immagini possono essere esaminate, da persone autorizzate, solo ed esclusivamente in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, qualora siano stati segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le immagini saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto presso l'ingresso principale del piano terra in questo caso senza registrazione delle stesse immagini. La registrazione sarà attiva solo ed esclusivamente in orari nei quali non vi è attività didattica ovvero dalle 21,30 alle 7,00. Non vi è nessuna conservazione a lungo termine delle immagini in banche dati poiché la registrazione viene cancellata automaticamente dal sistema

dopo 24 ore.

Per quanto indicato nel presente articolo, ai sensi del Provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del Garante rilasciato il 29 aprile 2004 e di cui ai punti 3.2.3 e 3.2.4, l'istituto scolastico non è soggetto a sottoporre all'esame preventivo del Garante i trattamenti di dati a mezzo videosorveglianza, né gli stessi trattamenti dovranno essere notificati poiché non rientrano nei casi specifici previsti dall'art.37 del Codice. Inoltre, le caratteristiche del sistema corrispondono (per modalità di attivazione, limiti e misure di sicurezza) al Provvedimento del Garante del 04/09/2009 "Scuola: videosorveglianza contro atti vandalici. Le telecamere sono installate nell'istituto scolastico così come indicato dalle planimetrie allegate al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Il Dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs. n°196/03, è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini (che non sono archiviate a lungo termine in banche dati). Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l'accesso all'armadietto, in cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica dell'Istituto e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione di controllo dell'accesso principale dell'Istituto. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n°196/03, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista dal D.Lgs. n°196/03.

Art. 4 Principi di pertinenza e non eccedenza

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituto sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal D.Lgs n.196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29/04/2004. Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili, come nell'ipotesi di cui al successivo art.6, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 25/05/1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori), e fermo restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

L'incaricato della videosorveglianza potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico qualora le immagini contengano fatti che possano portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in deroga a quanto prescritto nelle modalità di ripresa definite dal precedente art.4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici o ottici

I supporti su cui sono archiviate le immagini di cui all'articolo 5, a cura del responsabile sono numerati e registrati e conservati in idonea cassetta di sicurezza le cui chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art.3. Ad essi inoltre, compete la tenuta di un idoneo registro in cui dovranno essere annotati la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine e la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile. Le immagini eventualmente registrate in base all'articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente Scolastico non ritiene di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Per tutti gli altri casi, riguardanti l'ordinarietà delle riprese, il sistema non conserva a lungo termine le immagini e non

vi è creazione di banche dati poiché la registrazione viene cancellata automaticamente dal software dopo le 24 ore.

Art. 7 Informativa

La scuola, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n°196/03, informerà con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n°196/03, le famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione, il personale scolastico al momento dell'assunzione in servizio ed eventuali altri soggetti terzi.

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo sul sito dell'Istituto e una copia dello stesso potrà essere richiesta presso la segreteria della Scuola. Il presente regolamento in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, e nel sito Internet www.istitutomottura.edu.it.

Copia dello stesso può essere richiesto al titolare o ai responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l'ufficio di segreteria. Il regolamento potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazioni delle condizioni di applicazione.

Art. 8 Disposizioni attuative e di rinvio

Per tutto ciò che non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.